



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

PESCARA

ORDINANZA N° _32_/2001

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pescara:

- VISTA: la Legge 14 luglio 1965, n° 963 e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, regolamento per l'esecuzione della L.14 luglio 1965;
- VISTO: il Decreto del Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali del 10.04.1997 "Disciplina della pesca dei mitili da parte dei pescatori sportivi;
- VISTA: la Legge Regionale 22 agosto 1994, 55, con cui, in attuazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 530, si è affidato all'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G.Caporale" l'effettuazione dei sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari e dei controlli microbiologici, chimici e fisici per la redazione della mappa delle acque marine antistanti la costa abruzzese;
- VISTA: la delibera della Giunta della Regione Abruzzo 1 luglio 1998, n° 11713, con cui si è approvata la classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi nelle acque antistanti la costa abruzzese;
- VISTA: la delibera della Giunta della Regione Abruzzo 19 maggio 1999, n° 1023, con cui è stato approvato il Piano tecnico-sanitario per la verifica della permanenza dei requisiti specifici nelle zone di produzione dei molluschi, e l'aggiornamento della mappa delle acque marine di cui alla D.G.R. 1 luglio 1998, n° 1713;
- VISTA: la mappa delle acque marine costiere della Regione Abruzzo sedi di banchi naturali di *Mytilus Spp.* Redatta dall'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G.Caporale;
- TENUTO CONTO: del parere espresso dalla Commissione Consultiva Locale della Pesca Marittima riunitasi il giorno 26.02.2001;
- CONSIDERATO: che con l'avvicinarsi della prossima stagione estiva le attività di pesca sportiva saranno più frequenti e che la stessa presuppone il consumo diretto del pescato;
- TENUTO CONTO: che non esistono dati certi sulla qualità dei banchi di *Mytilus spp.* Presenti nelle acque oltre 500 metri dalla costa;
- TENUTO CONTO: che la suddetta mappatura delle acque può essere considerata valida anche per determinare le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche di tutti cosiddetti *frutti di mare*;
- VISTA: l'Ordinanza 08/2000 in data 14.03.2000 di questa Capitaneria di Porto

RENDE NOTO

che le colonie di mitili presenti nell'intero tratto di mare abruzzese compreso nei 500 metri dalla costa non presentano le caratteristiche microbiologiche, chimiche e fisiche tali da permettere un consumo umano diretto.

ORDINA

Articolo 1

Nelle acque del Compartimento Marittimo di Pescara è vietata la pesca sportiva dei mitili (*mytilus* spp.) nonché la raccolta di tutte le specie di molluschi eduli lamellibranchi, nonché dei *frutti di mare* in genere.

Articolo 2

I contravventori alla presente ordinanza verranno puniti, ove il fatto non si configuri come più grave reato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, 26 e 27 della Legge 14 luglio 1965, n° 963.

Pescara, 14.05.2001

F.t.  IL COMANDANTE
C.V. (CP) Ferdinando LAVAGGI